AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

N. /202X **REGISTRO ATTI DI CONCESSIONE** N. /202X **REGISTRO REPERTORIO** Atto di concessione per anni tre con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale CF 00093910420 concede alla _____ con sede in , iscritta alla CCIAA di con codice fiscale n. _____ n. R.E.A. _____, lo svolgimento del servizio ferroviario nell'ambito portuale di Ancona e la movimentazione dei carri ferroviari sui binari portuali con contestuale messa a disposizione di binari e pese ferroviarie funzionalmente collegati all'erogazione di detti servizi (Art. 6 co. 4 lett. c) della L. 28.01.94 N. 84) -Codice CIG ______. REPUBBLICA ITALIANA L'anno , addì ____ del mese presso gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Ancona, davanti a me _____ CF ____, Ufficiale rogante, designato a ricevere gli atti di concessione di beni demaniali marittimi con Deliberazione n° in data del , ai sensi dell'art. 9 del RCN, approvato con D.P.R. 15/02/52 nº 328 e alla presenza dei Sig.ri

testimoni noti e idonei a termine di legge, sono presenti:		
da una parte		
, nato ad il/,		
domiciliato dove di seguito per la carica, codice fiscale		
, il quale interviene nella sua qualità di		
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare		
Adriatico Centrale, Ente di Diritto Pubblico ai sensi della		
Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modificazioni, con		
sede in Ancona, Molo S. Maria - porto, codice fiscale		
00093910420		
e dall'altra		
, nato ad il// e residente		
ad, in n in qualità di		
della		
SI PREMETTE		
• che la Legge n.84/94 e s.m.i. sulla riforma		
dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed		
integrazioni attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale		

• che l'art. 6 comma 4 let. c) della medesima legge

territoriale;

compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali,

nonché le funzioni di governo del territorio portuale

rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione

demanda all'Autorità di Sistema Portuale l'affidamento e il controllo delle attività dirette alle forniture a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge n. 84/1994;

- che, con Deliberazione n. 32/2020, il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha espresso parere favorevole in ordine all'individuazione, tra i servizi d'interesse generale da affidarsi in concessione, dei servizi ferroviari;
- che, detti servizi, con Delibera Presidenziale n. 172 del 30/07/2021 è stata disposta l'individuazione, quali servizi d'interesse generale di cui all'art. 6, comma 4, lettera c) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., da affidare secondo le procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
- che tale servizio deve essere affidato in concessione mediante gara pubblica da espletarsi ai sensi della vigente normativa;
- che le Direttive Comunitarie 19 giugno 1995 n.95/18 e 27 giugno 1995 n.95/19, in materia di liberalizzazione dei servizi ferroviari e di licenza alle imprese ferroviarie, sono state recepite nel diritto interno con il D.P.R. n.146/99;
- che in data 28 maggio 2003 è stato stipulato con RFI
 spa un contratto di allaccio della rete ferroviaria alla rete

ferroviaria nazionale ed è stato assegnato in concessione a quella società il fascio di binari denominato "Marittima", composto di 5 binari e il binario di dorsale allacciato alla rete ferroviaria nazionale all'altezza della zona Mandracchio;

- che, in data 12.03.2021, è stato stipulato con RFI Spa un contratto per la gestione operativa da parte dell'Autorità
 Portuale, in qualità di GCU, del sistema costituito da raccordi base e particolari nel Porto di Ancona;
 - che, unitamente al predetto contratto, risulta presente la planimetria dell'infrastruttura ferroviaria portuale presente nel Porto di Ancona e il Fascicolo del raccordo ferroviario "Ancona Nuova Darsena";
 - che, con Ordinanza 15/2003, in data 18.06.2003, l'Autorità portuale ha approvato e reso esecutivo il Regolamento per l'esercizio delle manovre ferroviarie in ambito portuale e con Ordinanza 23/2003, in data 13.09.2003, è stato adottato il relativo regolamento operativo, ordinanze queste vigenti e regolanti la presente concessione laddove non in contrasto con le previsioni tecniche contenute nel predetto Fascicolo del raccordo ferroviario "Ancona Nuova Darsena;
 - che, con la deliberazione del Comitato di Gestione, n. XX/20XX in data XX.XX.20XX è stato approvato lo schema contrattuale di concessione da rilasciare a soggetto privato selezionato con pubblica gara;

che, a seguito dello svolgimento della gara indetta			
dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico			
Centrale, è risultata aggiudicataria l'impresa			
con sede in;			
• che, previo espletamento delle verifiche previste per			
legge, con Delibera n. XX del XX/XX/20XX si è provveduto			
ad aggiudicare alla predetta impresa la concessione in			
questione;			
che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico			
Centrale, mediante BDNA, ha provveduto a chiedere alla			
competente Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di			
, il rilascio della certificazione antimafia riferita			
alla predetta società, acquisita con prot. n. XX del XX/XX/202X;			
TUTTO CIO' PREMESSO			
Le parti sopra costituite, della cui identità personale,			
qualifica e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono			
personalmente certo, confermando la narrativa precedente			
che fa parte integrante del presente atto, convengono e			
stipulano quanto segue:			
ART. 1			
Oggetto della concessione			
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale			
consente in via temporanea alla con sede in			
iscritta alla CCIAA di con codice			

fiscale e P.I. n. ______ n. R.E.A. AN – ______, di utilizzare le seguenti infrastrutture ferroviarie portuali di Ancona indicate nella planimetria allegata, per la movimentazione dei mezzi ferroviari al servizio delle banchine portuali e degli stabilimenti privati raccordati alla rete portuale:

- 6.612 ml. di binari;
- 1 manufatto adibito a pesa ferroviaria situato alla banchina 25 come da planimetria allegata (all. 1).

ART. 2

Affidamento beni demaniali

I beni e le pertinenze demaniali marittime sono messi a disposizione nello stato in cui si trovano e vengono accettati e riconosciuti di gradimento della concessionaria, che li riceve obbligandosi ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi per cui sono stati concessi.

La messa a disposizione sarà attestata da verbale di consegna tra amministrazione concedente e concessionario, con descrizione dello stato degli impianti.

Nel caso in cui intervengano nell'area e sui beni oggetto della concessione, investimenti effettuati dall'Autorità di Sistema Portuale che modifichino la consistenza dei beni e degli impianti in uso si procederà alla ridefinizione del rapporto e alla conseguente rideterminazione del canone.

Resta comunque obbligo del concessionario consentire

all'Autorità l'attuazione di interventi di potenziamento infrastrutturale, a sostegno del trasporto intermodale nell'area portuale di Ancona, secondo la vigente programmazione istituzionale, consentendo l'esecuzione di ogni opera a ciò connessa ed accettando di subire limitazioni di sorta alla esecuzione del servizio e rinunciando fin da ora a domande di indennizzo e/o risarcitorie comunque denominate, trattandosi di interventi di potenziamento delle infrastrutture a beneficio dello stesso servizio e della portualità.

ART. 3

Richiamo atti presupposti

L'esercizio della concessione avverrà secondo le previsioni di cui ai seguenti atti che il concessionario dichiara di ben conoscere:

- contratto per la gestione operativa da parte dell'Autorità si Sistema Portuale, in qualità di GCU, del sistema costituito da raccordi base e particolari nel Porto di Ancona, stipulato con RFI Spa il 12.03.2021;
- planimetria dell'infrastruttura ferroviaria portuale presente nel Porto di Ancona;
- Fascicolo del raccordo ferroviario "Ancona Nuova Darsena"
- Ordinanza n. 15/2003 in data 18.06.2003 con la quale
 l'Autorità portuale ha approvato e reso esecutivo il
 Regolamento per l'esercizio delle manovre ferroviarie in

ambito portuale e con Ordinanza 23/2003 in data 13.09.2003 è stato adottato il relativo regolamento operativo, ordinanze queste vigenti laddove non in contrasto con le previsioni tecniche contenute nel predetto Fascicolo del raccordo ferroviario "Ancona Nuova Darsena;

ART. 4

Durata

La presente concessione decorre dal XX.XX.202X e avrà durata di tre anni, fino alla data del XX.XX.202X.

ART. 5

Canone

Quale corrispettivo della concessione, il concessionario corrisponderà il canone annuo di euro 5.394,67 (cinquemilatrecentonovantaquattro) – base anno 2021 – che sarà annualmente rivalutato sulla base dell'indice Istat, ai sensi dell'art. 04, 1°comma della Legge n. 494/93, a decorrere dall'1.01.2022, sulla scorta della misura determinata nell'ultimo titolo concessorio vigente.

ART. 6

Attività del concessionario

Le attività oggetto della presente concessione sono:

- a) presa e consegna dei carri ferroviari carichi e vuoti e di altro materiale di carico sui fasci di presa e consegna individuati nel Regolamento portuale di esercizio;
- b) trasporto dei carri da tali fasce sino ai punti di scarico

in banchina o all'interno dei singoli stabilimenti allacciati e svolgimento delle relative operazioni di smistamento e riordino dei carri stessi, sulla rete portuale e sui binari interni di stabilimento:

- c) controllo del materiale rotabile da scambiare con l'Impresa titolare delle tracce, in contraddittorio con il proprio personale;
- d) esecuzione delle operazioni di pesatura delle merci caricate sui vagoni;
- e) scomposizione e ricomposizione dei convogli diretti ai singoli clienti ed operatori portuali, mantenendo l'organizzazione dei trasporti a gruppo omogeneo di carri nei modi e nel rispetto del programma concordato con l'Impresa titolare delle tracce sulla base dello standard convenuto con i singoli clienti.

ART. 7

Obblighi del concessionario

Il concessionario è obbligato:

 a) ad assicurare la regolarità e l'efficienza dei servizi concessi, nonché a prestare gli stessi a favore di chiunque li richieda e ciò nelle forme e secondo le modalità di cui al richiamato Fascicolo del raccordo ferroviario "Ancona Nuova Darsena" e al regolamento d'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria approvato e reso esecutivo con l'ordinanza n. 15/2003 in data 18.06.2003 e al regolamento operativo approvato e reso esecutivo con Ordinanza 23/2003 in data 13.09.2003, le cui prescrizioni risultano vigenti laddove non in contrasto con le previsioni tecniche contenute nel predetto Fascicolo del raccordo ferroviario "Ancona Nuova Darsena in premessa citate e sue eventuali modificazioni che fossero tempo per tempo apportate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, applicando, per la prestazione del servizio, le tariffe fisse ed invariabili risultanti dalla gara ed annualmente aggiornate e rese note con apposita Ordinanza dell'Autorità Portuale;

- b) ad esercitare direttamente la concessione, essendo vietato, sotto pena di decadenza della concessione stessa, qualsiasi forma di cessione a terzi dell'uso dei beni demaniali in uso, anche a titolo gratuito, fatte salve eventuali espresse autorizzazioni dell'Autorità Portuale;
- c) a corrispondere a tutte le richieste dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ai fini di rilevamenti statistici, di studi e ricerche;
- d) a provvedere per tutta la durata della concessione alla copertura assicurativa per la responsabilità civile in caso di incidenti, per danni che possono comunque derivare all'Autorità di Sistema Portuale o a terzi, connessi all'esplicazione del servizio mediante stipula di adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia a beneficio dell'Ente:

- per i danni comunque derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale, con massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 per sinistro;
- per la responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 per sinistro;
- e) a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e le prescrizioni emanate o emanande in materia di servizio ferroviario in genere e comunque interessanti l'infrastruttura ferroviaria portuale.
- f) a consentire in ogni momento il libero accesso ai beni demaniali, oggetto della concessione, agli addetti dell'Autorità Portuale nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza;
- g) ad utilizzare gli impianti per le esigenze connesse all'attività oggetto della concessione e per il periodo strettamente necessario ai fini dell'erogazione del servizio, evitando di arrecare intralcio per quanto possibile alle operazioni portuali e alla circolazione stradale, compatibilmente con le oggettive difficoltà connesse alla viabilità e ad ostacoli di terzi;
- h) all'esercizio degli impianti e alla movimentazione dei vagoni con personale debitamente abilitato e formato;
- i) ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela della sicurezza del proprio personale e di terzi, con particolare riferimento al documento di valutazione dei rischi specifici

di RFI spa, nonché al DUVRI allegato al fascicolo di raccordo e al proprio documento aziendale di valutazione dei rischi:

- j) a comunicare all'Autorità di sistema portuale indirizzo, fax e pec ove utenti, l'impresa titolare delle tracce e RFI potranno trasmettere il flusso delle informazioni relative al servizio in questione;
- k) ad assumere formalmente, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto dall'Autorità di Sistema Portuale copia integrale, completa degli allegati, del "Contratto di raccordo ferroviario" stipulato tra l'Autorità di Sistema Portuale stessa e RFI in data XX/XX/202X, disciplinante tutti gli aspetti tecnici ed operativi del nuovo raccordo.

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni in esso contenute, con particolare riferimento alle planimetrie e al documento denominato "Fascicolo del raccordo ferroviario" allegati n. 2 e n. 3 al suddetto contratto, nonché a quanto previsto con l'Ordinanza n. 15/2003 e con Ordinanza 23/2003 in data 13.09.2003, laddove non in contrasto con le previsioni tecniche contenute nel predetto Fascicolo del raccordo ferroviario "Ancona Nuova Darsena".

Il Concessionario si impegna, inoltre, a rispettare, per quanto di sua competenza, le norme contenute nelle "Disposizioni, Istruzioni e clausole contrattuali per la costruzione e l'esercizio di raccordi con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati (DICC);

E' fatto inoltre obbligo al Concessionario di:

- a) presentare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, un'autocertificazione riferita al mese precedente, dei dati riepilogativi del traffico merci relativi ai raccordi base e particolari, espressi in numero di carri carichi e vuoti trasportati a treno completo e dei restanti carri carichi che hanno origine e/o destino nell'impianto di riferimento del raccordo, suddivisi per giorno. I dati di cui sopra, pur non costituendo "dati personali", saranno trattati dall'Autorità di Sistema Portuale e da RFI anche al fine di elaborare studi e statistiche e ricerche di mercato; in ogni caso il trattamento dei dati avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza:
- b) comunicare all'Autorità di Sistema Portuale e a RFI Spa, con preavviso scritto di almeno 40 giorni, ogni variazione della categoria merceologica di ogni singolo raccordo con particolare riferimento alle merci pericolose al fine di

consentire all'Autorità di Sistema Portuale di aggiornare la RFI Spa.

ART. 8

Cauzione e coperture assicurative

A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi				
derivanti dal presente contratto, l'Impresa ha prestato, a				
mezzo di polizza fideiussoria n rilasciata da				
, la cauzione definitiva ammontante ad euro				
, che si trova depositata agli atti dell'Autorità				
A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal				
presente atto di concessione, il concessionario è tenuto a				
prestare cauzione ai sensi dell'art. 17 del Reg. Codice				
Navigazione, in ragione della messa a disposizione dei beni				
demaniali connessi all'erogazione dei servizi ferroviari, per				
l'importo di euro 10.789,34, che il medesimo ha prestato				
mediante mezzo polizza fidejussoria assicurativa rilasciata				
dalla n emessa il				
, e che si trova depositata presso la sede				
dell'Autorità e che rispetta i seguenti requisiti:				
garanzia di ogni obbligo derivante al concessionario dalla				
concessione del servizio ferroviario e tutela dell'integrità dei				
beni;				
validità pari alla durata della concessione, con successivo				
tacito rinnovo annuale, per un massimo di tre anni dalla				

data di rilascio della concessione o per il maggior tempo

a)

b)

necessario per l'eventuale rinnovo della concessione stessa. Validità fino a dichiarazione scritta di svincolo da parte del beneficiario e/o comunque di ulteriori 12 mesi rispetto alla scadenza naturale del titolo concessorio;

- c) non opponibilità all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ai fini della validità della garanzia, del mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio;
- d) impegno irrevocabile all'immediato pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Autorità Portuale di Ancona stessa;
- e) rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione nei confronti del soggetto garantito;
- f) rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'art. 1944 c.c, nonchè all'eccezione di cui al 2° c. dell'art. 1957 c.c.;
- g) impegno del contraente a provvedere, in casi di revoca o mancato rinnovo della polizza, alla costituzione – a pena di decadenza della concessione – della cauzione in numerario o in Titoli delle Stato o garantiti dallo Stato;
- h) autentica notarile della firma del rappresentante del Fidejussore, nonché l'attestazione notarile relativa alla

facoltà del medesimo di impegnare legalmente il Fidejussore stesso.

L'Autorità di Sistema Portuale potrà rivalersi su tale garanzia per ogni onere conseguente a responsabilità per dolo o colpa del concessionario, per l'inosservanza alle clausole contrattuali e per l'introito delle penali.

- Il concessionario ha altresì provveduto a costituire apposita polizza assicurativa emessa il _____rilasciata da _____ a beneficio dell'Ente:
- per i danni comunque derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale, con massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 per sinistro;
- per la responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 per sinistro;

ART. 9

Mezzi e personale abilitato

Il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio attraverso la predisposizione di una struttura operativa adeguata che copra tutte le esigenze delineate dalla tempistica delle operazioni di scambio con Trenitalia e le esigenze

operative e commerciali degli utenti del servizio e ciò attraverso il seguente standard minimo di mezzi e personale:

a) Disponibilità in base a proprietà, o altro titolo legale, di

durata minima triennale di almeno 3 loco-trattori, (mezzi di trazione strada-rotaia) con capacità totale di traino superiore alle 7.000 tons su una pendenza dell'uno per mille.

I suddetti mezzi dovranno avere le seguenti caratteristiche: un loco – trattore dovrà avere una capacità superiore alle 3000 tons su uno per mille, il secondo una capacità superiore alle 2.500 tons su uno per mille, il terzo una capacità superiore alle 1.500 tons su uno per mille;

I loco – trattori per accedere ai binari di R.F.I. s.p.a. dovranno essere in possesso dell'"Autorizzazione alla Messa in Servizio" rilasciata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) ai sensi del decreto ANSF n. 1/2015. I loco – trattori privi di "Autorizzazione alla Messa in Servizio" dovranno, comunque, essere in possesso del "libretto per il mezzo di trazione adibito alle manovre" (LMTM) emesso dall'Impresa Ferroviaria titolare delle tracce".

- b) conformità da parte dei suddetti mezzi di trazione a quanto previsto dalle "Condizioni Generali di contratto per la costruzione e l'esercizio di binari di raccordo con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati";
- c) il seguente numero di dipendenti (o soci lavoratori, in caso di società cooperativa) deve essere in possesso delle

abilitazioni previste da F.S. spa: almeno n. 15 in possesso di Patente "B", o abilitazione equivalente, per la guida degli automotori di manovra, di cui alla Delibera n.31/2000 e successive integrazioni, del Direttore dell'ex Divisione Infrastruttura, oggi RFI spa; almeno n. 15 in possesso di Modulo "A" di cui alla Disposizione n. 17/2006 e successive integrazioni del Direttore della ex Divisione Infrastruttura per la formazione ed accompagnamento dei convogli in movimento. Annualmente il concessionario trasmetterà l'elenco aggiornato del personale in possesso delle abilitazioni previste.

ART.10

Efficienza mezzi

Il concessionario è tenuto a mantenere sempre in efficienza almeno 2 dei 3 mezzi preposti al servizio. Ogni situazione di impossibilità di utilizzo dei mezzi entro 24 ore dovrà essere comunicata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

ART. 11

Tariffe

Gli utenti del servizio, entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura, dovranno corrispondere al concessionario le seguenti tariffe che sono state offerte in sede di gara e che saranno rese pubbliche ed esecutive con apposita Ordinanza dell'Autorità Portuale:

- movimentazione da e per le banchine dai binari di presa e consegna a carro singolo: euro ____;

- pesatura: euro ____;

- operazioni di manovra nell'ambito dei raccordi per ogni ora (o frazione di ora) di impiego del mezzo di manovra (periodo minimo di utilizzo previsto 2 ore): euro ____ ed euro ____ per agente di scorta (minimo 3) con minimo di due ore di impegno.

Lo stesso concessionario non potrà in alcun modo rivalersi sull'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per effetto del mancato pagamento o ritardato pagamento delle fatture emesse agli utenti del servizio.

Eventuali situazioni di ripetuta morosità da parte degli utenti del servizio saranno comunicate all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale che, valutatane la gravità e la rilevanza ed acquisite le deduzioni dell'interessato, potrà disporre la sospensione del servizio nei confronti del soggetto inadempiente.

Le tariffe, sopra indicate sono fisse ed invariabili nei confronti di tutti gli utenti del servizio: esse saranno rivalutate annualmente in misura pari all'indice IPCA dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell'Unione Europea rilevati l'anno precedente.

Nel caso in cui vengano a verificarsi variazioni di particolare rilievo nella misura dei ricavi del Concessionario o

nell'entità delle prestazioni richieste dall'utenza, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale procederà, sulla base di istanza del Concessionario, documentata da una relazione tecnico economica, alla revisione delle condizioni economiche della concessione, al fine di garantire comunque all'utenza il servizio di cui trattasi, nonché al fine di favorire l'equilibrio economico della concessionaria.

Tale revisione potrà essere chiesta dal Concessionario qualora, in un esercizio, si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni, certificate dal collegio dei revisori o dal revisore contabile:

- a) Diminuzione nel numero delle operazioni richieste dall'utenza al Concessionario e da questi effettuate superiore al 8 %;
- b) Diminuzione dei ricavi specifici del Concessionario superiore al 8 %.

Nel quadro del sostegno all'intermodalità connessa alla movimentazione di contenitori, casse mobili e semirimorchi, qualora in tali attività si prospettasse un incremento idoneo a modificare sostanzialmente – a giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - lo scenario attuale, l'Autorità potrà concordare con il Concessionario una modifica delle condizioni di cui al presente articolo.

ART. 12

Manutenzione impianti

L'ordinaria manutenzione dei binari e delle pese è a carico della concessionaria. Per ordinaria manutenzione si deve intendere il complesso degli interventi periodici necessari per il mantenimento dello standard qualitativo richiesto dall'esercizio ferroviario portuale, così come specificati in dettaglio nell'allegato A. La straordinaria manutenzione è a carico dell'amministrazione concedente.

La concessionaria è tenuta ad informare nel più breve comunque entro 24 tempo possibile, е ore, l'Amministrazione di ogni danno arrecato anche da terzi agli impianti, fermo restando l'obbligo di immediata rimozione/segnalazione dei pericoli per la pubblica incolumità.

ART. 13

Contributo dell'Autorità di Sistema Portuale

L'Autorità di Sistema Portuale, dopo la fine di ciascun esercizio, erogherà alla Concessionaria un contributo relativo agli oneri dalla stessa sostenuti per l'ottenimento, la verifica, ed il mantenimento in capo al proprio personale delle abilitazioni di idoneità necessarie all'espletamento del servizio ferroviario in ambito portuale: il contributo sarà effettuato nel limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00) per ciascun esercizio e previa presentazione, da parte della Concessionaria, di tutta la documentazione

comprovante la tipologia e l'entità della spesa sostenuta certificata dal Collegio dei revisori o da revisore contabile, nonché il suo avvenuto effettivo pagamento.

L'importo, riconnesso all'esercizio finanziario di riferimento, non potrà comunque essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, sostenuto dal concessionario, il quale ai fini dell'ottenimento dello stesso dovrà, pertanto, fornire idonea documentazione comprovante lo stesso.

ART. 14

Contabilità separata

Qualora il concessionario svolga altre attività economiche oltre quelle relative all'esercizio del presente atto di concessione, dovrà essere istituita apposita contabilità separata ove andranno rilevati i costi e i ricavi del servizio ferroviario.

I costi del personale saranno contabilizzati in base all'effettiva incidenza delle prestazioni lavorative erogate nello specifico svolgimento del servizio in concessione.

ART. 15

Responsabilità del concessionario

Il concessionario è tenuto ad adottare nello svolgimento del servizio tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità dei propri dipendenti e di terzi, inclusa la collocazione della segnaletica nei casi di pericolo alla pubblica incolumità, e si impegna a rispettare le norme di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro stabilite dalle vigenti normative, adottando tutte le misure preventive in relazione ai cicli operativi e alle modalità di svolgimento del servizio ai sensi del D. L.vo. 81/2008 e successive modifiche.

Il concessionario è responsabile per gli eventuali danni derivanti al suo personale avente libero accesso agli impianti ferroviari a causa o in occasione delle manovre e delle prestazioni di qualsiasi genere, effettuate e rese da detto personale, anche in sussidio ad agenti di Trenitalia spa, in forza di specifiche clausole contrattuali o per volontà propria.

Quando, in dipendenza dell'esercizio del servizio in concessione, si verifichi un danno derivante o comunque connesso con la circolazione dei veicoli ferroviari, il concessionario assume le conseguenti responsabilità, qualora non dimostri di aver adottato ogni precauzione richiesta da normale diligenza in relazione all'ambiente in cui si trova ad operare, intesa ad impedire l'evento o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere evitato.

L'amministrazione concedente e R.F.I spa sono manlevate da qualsiasi responsabilità per reclamo, molestia ed azione da parte di terzi in dipendenza dell'esercizio della presente concessione.

ART. 16

Revoca e decadenza

La revoca e la decadenza della presente concessione sono disciplinate rispettivamente dalle disposizioni di cui all'art. 42 e 47 C.N. che si intendono integralmente richiamati. Il concessionario del servizio decade in particolare dalla concessione nei seguenti casi:

- per il mancato pagamento di una rata annuale del canone;
- per abusiva sostituzione di altri nell'espletamento del servizio o nell'utilizzo dei beni concessi;
- per mancato rinnovo delle assicurazioni obbligatorie e di quelle previste nel presente atto;
- per mancato versamento nei termini previsti dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti;
- per la reiterata violazione delle disposizioni del servizio ferroviario sopra richiamate e della normativa di sicurezza ed antinfortunistica;
- per l'interruzione ingiustificata del servizio;
- per l'utilizzo di personale o di mezzi non abilitati secondo le previsioni di legge e del presente atto;
- per la sopravvenuta inidoneità dei mezzi che pregiudichi lo svolgimento del servizio;

- per la perdita delle abilitazioni del personale preposto o la mancata sostituzione del personale abilitato per il quale si interrompa per qualsiasi causa il rapporto di lavoro;
- per violazioni nella applicazione del tariffario stabilito dall'Autorità di Sistema Portuale.

La decadenza è dichiarata dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale previo esame delle deduzioni del concessionario e comporta l'incameramento della cauzione di garanzia.

Il concessionario può rinunciare alla concessione con preavviso di almeno 6 mesi, restando ferma la facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale di fissare un ulteriore termine di 4 mesi.

ART. 17

Penali

Sono stabilite le seguenti penali:

- a) per ogni accertamento di mancata osservanza delle norme disciplinanti il servizio: 300 (trecento) euro;
- b) qualora il servizio richiesto non venga effettuato senza giustificato motivo: 500 (cinquecento) euro;
- c) per mancata comunicazione dei periodi di indisponibilità dei mezzi di cui all'art. 10 del presente atto: 200 (duecento) euro.

Le penali sono applicate previa acquisizione delle deduzioni e giustificazioni del concessionario.

ART. 18

Condizione risolutiva espressa

EVENTUALE IN CASO DI RITARDO DELLA DOCUMETAZIONE ANTIMAFIA

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha provveduto a chiedere, mediante BDNA, alla competente Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di , il rilascio dell'informazione/comunicazione antimafia riferita alla concessionaria e con il documento prot. n. ___ è risultato il seguente esito: "Ai sensi dell'art. 88, comma 2 del D. Lgs 6.9.2011, n. 159, non è possibile rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria". Essendo decorsi i termini previsti dagli articoli 88 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011 ai fini del rilascio, rispettivamente, della comunicazione e dell'informazione antimafia, si procede al rilascio della presente concessione sotto espressa condizione risolutiva ai sensi della normativa vigente e, segnatamente, dei precitati art. 88 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011.

Articolo 19

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'inadempimento degli obblighi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 13 agosto 2010 n.136, comporta la nullità assoluta del presente atto concessorio così come

previsto dall'art.3 comma 8 della richiamata Legge. L'Impresa, pertanto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, nr. 136 e s. m. i.

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, altresì, a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s. m. i.

L'Impresa, in virtù di quanto sopra, si impegna a dare immediata comunicazione all'Autorità ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s. m. i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 20

Spese

Sono a carico della concessionaria tutte le spese inerenti il presente atto e gli oneri fiscali conseguenti, nonché eventuali tributi già applicabili o che possono essere in futuro introdotti.

Art. 21

Elezione di domicilio e Foro competente

Per tutti gli effetti, la concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Ancona. Per tutte le controversie le parti dichiarano di assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Per l'Autorità di Sistema Per la Concessionaria

Portuale del Mare Adriatico Centrale

parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno

dichiarato l'atto stesso conforme alla loro volontà.

I TESTIMONI	
L'UFFICIALE ROGANTE	

ALLEGATO A

Manutenzione ordinaria all'armamento dei binari e deviatoi ubicati nel porto di Ancona

<u>Binari e deviatoi posati su pietrisco trasformati a raso</u>

/ Binari e deviatoi plateali e a piano a raso:

- Verifica bimestrale per eventuale sostituzione degli organi di attacco (caviglie, chiavardini, piastrini, sottopiastre, etc.)
 a cura dell'Amministrazione concedente:
- Verifica semestrale ed eventuale rilavorazione di traverse
 e/o eccezionalmente il loro ricambio a cura
 dell'Amministrazione concedente;
- Controllo bimestrale delle luci di dilatazione del binario con giunzioni;
- Verifica mensile dei deviatoi con pulizia e lubrificazione;
- Segnalazione della necessità di interventi per il ripristino, a cura dell'Amministrazione concedente, degli organi di composizione dei medesimi (cerniera, ago, cassa di manovra e levismi) a cura dell'Amministrazione concedente:
- Verifica mensile dello stato di chiusura dei coperchi degli scambi.

Pese ferroviarie:

 Verifica quadrimestrale dello stato di usura esterno del bene demaniale e sua funzionalità dal punto di vista della strumentazione elettronica; Verifica bimestrale dell'efficienza dell'impianto di espulsione delle acque meteoriche dalla vasca di alloggiamento della pesa.

